



Ufficio Atti Normativi

Statuto dell'Università degli Studi di Siena

Emanato con Decreto Rettorale n. 746 del 31/10/1994, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24/11/1994, e successive modificazioni e integrazioni

(Ultima modifica: Articolo 26, commi 1 lett. b) e 2, e Articolo 40, comma 2, con D.R. n. 1601 del 21 luglio 2008, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 75)

Titolo I - Principi Generali

Titolo II - Le Strutture Didattiche e Scientifiche

Titolo III - Gli Organi di Ateneo

Titolo IV - L'Amministrazione

Titolo V - Norme Finali e Transitorie

TITOLO I

Principi Generali

CAPO I

Definizione e Compiti

Art. 1

1. L'Università degli Studi di Siena ha personalità giuridica e piena capacità di diritto pubblico e privato. Si organizza ed opera secondo il presente Statuto, espressione fondamentale della sua autonomia.
2. I fini primari dell'Università sono la promozione e l'organizzazione della ricerca scientifica e dell'istruzione superiore, l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze scientifiche, anche attraverso la formazione dei docenti e la preparazione culturale e professionale degli studenti, l'innovazione culturale, scientifica e tecnologica nella società.
3. Per il conseguimento delle proprie finalità l'Università promuove forme di consultazione e collaborazione con Enti di cultura e di ricerca, nazionali ed internazionali, e con Istituzioni locali, pubbliche e private.
4. Per il conseguimento delle finalità didattiche e scientifiche, la Facoltà di Medicina e Chirurgia svolge attività assistenziale mediante assetti organizzativi peculiari di cui all'articolo 64 del presente Statuto.

Art. 2

1. L'Università, nell'ambito della sua vocazione internazionale, favorisce gli scambi culturali, la mobilità dei docenti e degli studenti ed il riconoscimento dei curricula didattici, secondo la normativa stabilita dalle strutture didattiche competenti.

Art. 3

1. L'Università favorisce la partecipazione delle sue componenti alla vita dell'Ateneo; riconosce, nel rispetto del carattere unitario dell'Ateneo, l'autonomia delle strutture didattiche e scientifiche della Istituzione; valorizza le professionalità e le competenze; persegue l'efficienza e la trasparenza dell'attività amministrativa; attua, secondo criteri di economicità, il decentramento nei servizi e nelle strutture riconoscendone la specificità.

Art. 4

1. L'Università programma periodicamente lo sviluppo delle attività didattiche e di ricerca e delle relative strutture, tenendo conto delle prospettive di crescita dell'Ateneo, del sistema universitario regionale e nazionale, della comunità internazionale e delle esigenze del territorio.

Art. 5

1. Conformemente ai principi stabiliti dall'articolo 33 della Costituzione e dalle leggi sull'ordinamento universitario, l'Università ha autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, finanziaria e contabile.
2. In particolare può stipulare convenzioni, contratti e concludere accordi con persone fisiche e persone giuridiche pubbliche e private, fermo restando il principio della prevalenza complessiva delle risorse pubbliche rispetto ai finanziamenti privati. In ogni caso devono essere rispettati il principio di pubblicità dei risultati scientifici di interesse generale ed ogni altra condizione derivante dai fini primari propri dell'Università.

Art. 6

1. L'Università adotta i seguenti Regolamenti di Ateneo:
 - a) Regolamento Generale di attuazione dello Statuto;
 - b) Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
 - c) Regolamento didattico;
 - d) Regolamento di attuazione delle norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi;
 - e) Regolamento elettorale.
2. I Regolamenti di Ateneo sono approvati dagli organi competenti su proposta del Rettore o del 20% dei componenti l'organo.
3. Regolamenti delle strutture con autonomia normativa sono adottati dai rispettivi consigli.
4. Prima dell'emanazione, ai sensi del quinto comma, i Regolamenti di cui al comma precedente sono inviati, a seconda delle rispettive competenze, al Senato Accademico o al Consiglio di Amministrazione che, con delibera motivata, possono entro 90 giorni rinviarli per una sola volta alle strutture che li hanno approvati invitandole al riesame.
5. I Regolamenti sono emanati con decreto rettorale ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione, salvo che non sia previsto un termine diverso.

Art. 7

1. Gli atti normativi e quelli amministrativi di carattere generale sono pubblicati nel Bollettino di Ateneo.
2. Tutti possono prendere visione ed avere copia del Bollettino. Gli interessati possono inoltre

prendere visione ed avere copia degli atti non pubblicati nel Bollettino con le modalità previste nel Regolamento di cui all'articolo 6 lettera d).

CAPO II

Libertà e Diritti Fondamentali.

Art. 8

1. L'Università è una comunità di docenti, studenti e personale tecnico ed amministrativo. E' improntata ai principi del pluralismo, della democrazia e delle libertà personali e collettive ed è ispirata al rispetto del diritto individuale al sapere.
2. L'Università garantisce la libertà di ricerca ed insegnamento, promuove il confronto culturale e un'ampia diffusione della conoscenza, riconosce le associazioni studentesche e quelle sindacali dei dipendenti, s'impegna a creare le condizioni per l'esercizio delle libertà fondamentali garantite dallo Statuto.
3. L'Università garantisce a chiunque, nell'ambito delle disposizioni vigenti e delle compatibilità strutturali stabilite nei piani di sviluppo dell'Ateneo, l'iscrizione ed il libero accesso alle facoltà ed ai corsi di studio, e promuove le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio.

Art. 9

1. L'Università sostiene la ricerca scientifica sulla base del criterio della qualità e della valorizzazione delle capacità individuali e collettive.
2. Al fine di garantire a tutti i docenti l'autonoma attività di ricerca, l'Università può, nei limiti posti dal presente Statuto e dai regolamenti, accettare finanziamenti e contributi per le ricerche. Garantisce comunque ai docenti che non accedono alla committenza esterna la possibilità di svolgere l'attività scientifica ad ogni livello favorendone il finanziamento.
3. L'Università, pur riconoscendo l'importanza della ricerca finalizzata e dei rapporti con il mondo della produzione, vigila affinché gli interessi privati non prevalgano sui fini istituzionali dell'Ente e non condizionino l'autonomia delle strutture scientifiche e didattiche.

Art. 10

1. L'attività didattica si svolge nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti con la piena utilizzazione degli stessi in conformità ai criteri organizzativi e di programmazione definiti dalle strutture didattiche e dagli ordinamenti statutari e regolamentari.
2. L'Università promuove la sperimentazione didattica nei modi previsti dal Regolamento didattico di Ateneo e dai Regolamenti delle strutture didattiche.
3. L'Università favorisce la partecipazione studentesca e sostiene le diverse attitudini e l'impegno individuale e collettivo nello studio e nell'apprendimento. A tal fine le strutture didattiche promuovono le condizioni di massima efficacia per l'insegnamento.

Art. 11

1. L'Università garantisce agli studenti un ampio sapere critico di base, una preparazione scientifica e culturale elevata ed una specializzazione adeguata agli sbocchi professionali.
2. L'Università favorisce l'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero, del diritto di associazione e di riunione degli studenti anche con la predisposizione di mezzi e strutture.
3. Gli studenti hanno diritto a servizi didattici e di orientamento, amministrativi, culturali e

ricreativi efficienti e funzionali. L'Università favorisce le politiche di integrazione degli studenti con disabilità.

4. I diritti degli studenti sono tutelati con le modalità previste nel Regolamento didattico di Ateneo.

Art. 12

1. Il personale tecnico ed amministrativo ha diritto ad una collocazione funzionale che, nel rispetto delle normative vigenti, riconosca le professionalità specifiche e ne valorizzi l'apporto; l'Università assicura ed incentiva l'aggiornamento professionale, anche organizzando specifici corsi.

CAPO III Doveri e Responsabilità

Art. 13

1. Il personale docente deve adempiere con assiduità e regolarità ai compiti didattici e di ricerca, deve partecipare regolarmente agli organi collegiali, alle commissioni e ai comitati previsti dallo Statuto o istituiti dalle strutture didattiche e scientifiche dell'Ateneo.

2. Le strutture didattiche determinano annualmente, conformemente agli indirizzi del Senato Accademico, i compiti didattici, ne curano il regolare svolgimento, fissano le forme di verifica e di controllo.

3. In caso di violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, il Senato Accademico propone le sanzioni da adottare a carico dei responsabili in conformità alle norme esistenti.

4. Spetta al Senato Accademico la valutazione dell'andamento della didattica e della ricerca, ferma restando la garanzia delle libertà della ricerca e dell'insegnamento stessi.

5. Le strutture scientifiche programmano i piani pluriennali di ricerca.

Art. 14

1. Il Regolamento didattico di Ateneo stabilisce i criteri per individuare le diverse condizioni e categorie di studenti, i casi di decadenza dallo status di studente e le sanzioni da comminare in caso di violazione degli obblighi fissati dal Regolamento stesso.

2. Gli studenti devono partecipare alle attività didattiche, nelle forme previste dai Regolamenti didattici, nonché alla vita democratica dell'Ateneo, anche prendendo parte alle sedute degli organi collegiali pertinenti previsti dallo Statuto.

Art. 15

1. L'economicità, l'efficienza e l'efficacia delle attività dei centri di spesa è verificata nei modi e nelle forme fissate dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, che disciplina anche le modalità di certificazione del bilancio di Ateneo.

2. Per la valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, è costituito un Nucleo di Valutazione di Ateneo, composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico.

3. Le competenze del Nucleo di valutazione relative alla verifica del corretto utilizzo delle risorse pubbliche, della produttività della ricerca e della didattica, nonché dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, sono disciplinate da apposito regolamento, adottato ai sensi dell'art. 6, che ne fissa la durata e le funzioni.

4. I risultati delle verifiche sono pubblicati nel Bollettino di Ateneo, sono discussi dagli organi competenti e costituiscono elementi di valutazione delle richieste di finanziamenti ed incentivi.

Art. 16

1. Le petizioni, le istanze e i reclami sono presentati al Rettore nelle forme previste dal Regolamento di cui alla lettera d) dell'articolo 6.
2. Gli organi competenti devono pronunciarsi entro i termini stabiliti dal medesimo Regolamento. Non sono ammesse petizioni, istanze e reclami che non attengano alle funzioni proprie dell'Università.

Art. 17

1. In conformità alla disciplina della dirigenza statale, il Direttore Amministrativo e gli altri dirigenti attuano, per la parte di rispettiva competenza, i programmi deliberati dagli organi accademici, disponendo a tale scopo dei mezzi e del personale ad essi attribuiti dagli organi stessi, e rispondono dei risultati conseguiti.

Art. 18

1. In caso di gravi violazioni dello Statuto o di persistenti comportamenti contrari alle finalità statutarie da parte del Rettore, il Senato Accademico può votare, a maggioranza di due terzi, una mozione nella quale siano indicate in modo circostanziato le violazioni lamentate. Tale mozione, che potrà contenere l'invito di dimissioni, verrà comunicata ai componenti del corpo elettorale di cui al secondo comma dell'articolo 40.

TITOLO II

Le Strutture Didattiche e Scientifiche

CAPO I

Strutture Didattiche

Art. 19

1. Le Facoltà sono le strutture didattiche dell'Università di Siena.
2. Per ciascun corso di studio le Facoltà istituiscono un Comitato per la didattica.
3. Le Facoltà dell'Ateneo e i Corsi di studio sono individuati nelle tabelle allegate al Regolamento didattico di Ateneo.

Art. 20

1. Qualora i corsi di studio siano istituiti d'intesa fra diverse Facoltà, le competenze sulla organizzazione della didattica sono stabilite dal relativo regolamento.

Art. 21

1. Le Facoltà hanno il compito primario di disciplinare, coordinare ed assicurare la funzionalità dei corsi di studio che ad esse afferiscono, di garantirne l'efficacia, il grado di rendimento e la produttività nell'impiego delle risorse.

2. A tal fine le Facoltà hanno autonomia didattica, organizzativa e regolamentare nel rispetto degli indirizzi fissati dal Senato Accademico.
3. Le Facoltà possono organizzare corsi di perfezionamento ed aggiornamento professionale, di educazione permanente, nonché attività culturali, formative e di orientamento.
4. Il coordinamento tra le diverse strutture didattiche è assicurato dal Senato Accademico, che può rinviare per il riesame le delibere adottate dagli organi delle strutture medesime.
5. Ogni Facoltà individua le strutture scientifiche di supporto per l'esercizio delle proprie attività istituzionali.

Art. 22

1. In particolare, oltre ai compiti di cui all'articolo 21, le Facoltà:
 - a) propongono i piani di sviluppo ed avanzano le relative richieste di posti;
 - b) deliberano sull'utilizzazione dei posti loro assegnati e sulla chiamata dei professori di ruolo;
 - c) provvedono alla programmazione didattica annuale ed alla copertura di tutti gli insegnamenti attivati;
 - d) definiscono i criteri per i piani di studio, indicando gli indirizzi ai Comitati per la didattica;
 - e) esercitano le altre competenze attribuite dalla legge e dallo Statuto.

Art. 23 (Soppresso)

Art. 24

1. Gli organi necessari delle strutture didattiche sono:
 - a) il Preside;
 - b) il Consiglio di Facoltà;
 - c) i Comitati per la didattica.
2. Il Consiglio di Facoltà può istituire una Giunta e Commissioni con competenze specifiche.
3. Negli organi collegiali delle strutture didattiche è assicurata una rappresentanza degli studenti sulla base di quanto stabilito dal presente Statuto o dal Regolamento elettorale.

Art. 25

1. Il Preside, conformemente agli indirizzi ed alle determinazioni del Consiglio:
 - a) rappresenta la Facoltà;
 - b) convoca e presiede il Consiglio;
 - c) esercita funzioni di iniziativa, promozione e coordinamento;
 - d) svolge attività di vigilanza e di controllo;
 - e) sovrintende al regolare svolgimento delle attività didattiche ed organizzative della Facoltà;
 - f) esercita inoltre tutte le competenze attribuitegli dall'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. Il Preside è eletto tra i Professori ordinari di ruolo e fuori ruolo della Facoltà che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno. Dura in carica tre anni.
3. Il Preside è eletto dal Consiglio di Facoltà, integrato dai ricercatori e dagli assistenti del ruolo ad esaurimento afferenti alla facoltà medesima che non siano già membri del Collegio ad altro titolo, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei componenti nella prima votazione ed a maggioranza assoluta dei votanti nella seconda votazione. In caso di mancata elezione, si ricorre al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero dei voti nell'ultima votazione.

4. La riunione del Consiglio di Facoltà per l'elezione del Preside è convocata dal Rettore almeno sei mesi prima della scadenza ed è presieduta dal Professore ordinario più anziano di ruolo.
5. Il Preside può designare un Vice Preside che lo coadiuvi nelle sue funzioni e lo sostituisca in caso di assenza o impedimento. Il Vice Preside è scelto tra i Professori ordinari di ruolo.

Art. 26

1. Il Consiglio di Facoltà è composto:
 - a) dai Professori di ruolo e fuori ruolo della Facoltà;
 - b) dai Ricercatori universitari di ruolo e dagli Assistenti del ruolo ad esaurimento appartenenti alla Facoltà;
 - c) da una rappresentanza degli studenti iscritti alla Facoltà nella misura di cinque per le Facoltà con meno di tremila iscritti, di sette per le Facoltà con più di tremila iscritti; Il Regolamento elettorale determinerà le modalità di elezione delle rappresentanze suddette.
2. Possono partecipare alle sedute del Consiglio di Facoltà, con voto consultivo, i titolari di insegnamento ufficiale nei corsi di studio per questioni inerenti alla didattica.
3. Nei casi previsti dalla legge, e in particolare con riguardo alle chiamate, il Consiglio di Facoltà delibera nella composizione limitata alla fascia corrispondente ed a quella superiore. Il conferimento delle supplenze è deliberato dal Consiglio di Facoltà nella composizione di cui alle lettere a) e b) del precedente primo comma.
4. Le riunioni del Consiglio di Facoltà non sono pubbliche, salvo che non venga diversamente deciso, di volta in volta, a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Facoltà.
5. Per la validità delle sedute si applica la normativa di cui al successivo art. 62, fermo restando per i professori fuori ruolo e per i docenti in congedo o aspettativa l'osservanza delle norme che disciplinano il relativo stato giuridico.
6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per determinati argomenti non sia diversamente disposto.
7. Il Preside convoca il Consiglio di Facoltà quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei membri del Consiglio o un Comitato per la didattica. La richiesta di convocazione contiene l'indicazione dei punti all'ordine del giorno.

Art. 27

1. Il Comitato per la didattica è disciplinato dal Regolamento didattico di Ateneo di attuazione del d.m. n. 509/99.
2. I Comitati per la didattica durano in carica tre anni.
3. Il Presidente del Comitato per la didattica è scelto tra i Docenti di ruolo appartenenti al Comitato ed è eletto da tutti i membri del Comitato stesso.

Art. 28

1. L'attività di specializzazione è compito primario ed esclusivo dell'Università.
2. Le Scuole di specializzazione sono istituite con decreto del Rettore in conformità al piano pluriennale di sviluppo di Ateneo ed in base al programma di cui all'articolo 4 del presente Statuto. La loro istituzione è approvata dal Senato Accademico su proposta delle Facoltà sentito il Consiglio di Amministrazione.
3. Sono Organi della Scuola:
 - a) il Direttore;
 - b) la Giunta;

- c) Il Consiglio della Scuola.
4. Il Direttore è responsabile del funzionamento della Scuola ed è eletto fra i Professori di ruolo e fuori ruolo nominati ai sensi del comma 7. Dura in carica tre anni. Per le Scuole di specializzazione della Facoltà di Medicina le condizioni per l'elezione del Direttore sono stabilite dal Regolamento di Facoltà.
5. La Giunta è l'organo deliberativo della Scuola ed esercita le funzioni proprie dei Comitati per la didattica dei corsi di laurea e di diploma. E' composta dal Direttore, da tre docenti e da due rappresentanti degli specializzandi eletti con le modalità previste dal Regolamento elettorale.
6. Il Consiglio della Scuola è composto da tutti i docenti titolari di insegnamento e da tre specializzandi eletti con le modalità previste dal Regolamento elettorale. Il Direttore e la Giunta sono eletti dal Consiglio della Scuola.
7. I docenti della Scuola sono nominati dal Consiglio di Facoltà.
8. Le Scuole di specializzazione hanno autonomia didattica, organizzativa e finanziaria nei limiti della legislazione vigente, del presente Statuto e del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. Il funzionamento delle Scuole è disciplinato dal Regolamento didattico di Ateneo che potrà prevedere una retribuzione per i docenti. Tale retribuzione viene corrisposta in tutti i casi in cui l'attività di insegnamento è svolta al di fuori dell'impegno didattico dovuto.

CAPO II

Strutture Scientifiche

Art. 29

1. L'Università, per le sue finalità di ricerca, persegue il migliore impiego delle risorse umane e strumentali, favorendo l'aggregazione delle discipline in unità organizzative autonome.
2. L'istituzione delle strutture scientifiche è approvata dal Senato Accademico su iniziativa dei docenti interessati.
3. La proposta di costituzione contiene:
 - a) l'elenco dei docenti che vi aderisce;
 - b) gli obiettivi scientifici;
 - c) il piano delle risorse disponibili, con l'indicazione delle eventuali proposte di sviluppo. Tale piano dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione.
4. Il Senato Accademico con apposito Regolamento generale di Ateneo prevede i requisiti necessari per l'attivazione delle strutture, la disciplina gestionale, le modalità per la disattivazione delle strutture qualora vengano meno i requisiti minimi necessari ed i criteri generali cui si devono attenere i Regolamenti delle strutture scientifiche.

Art. 30

1. I Dipartimenti:
 - a) promuovono ed organizzano le attività di ricerca di uno o più settori disciplinari omogenei per finalità e metodi di ricerca;
 - b) collaborano all'attività didattica mettendo a disposizione le proprie risorse umane e strumentali;
 - c) partecipano alle attività didattiche relative ai dottorati di ricerca;
 - d) esprimono, nei settori di loro competenza, pareri sull'assegnazione degli insegnamenti da parte delle strutture didattiche e sulla copertura dei posti di ruolo;
 - e) possono formulare proposte in ordine alla destinazione dei posti di ruolo ai settori disciplinari ed alla richiesta dei posti di ruolo dei docenti sulla base di un circostanziato piano di sviluppo per la

ricerca.

2. Le attività di consulenza e di ricerca da eseguirsi all'interno dell'Ateneo, si svolgono di norma nell'ambito dei Dipartimenti.
3. Per lo svolgimento dei propri compiti i Dipartimenti godono di autonomia finanziaria, amministrativa e contrattuale, secondo quanto previsto dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
4. I docenti afferiscono secondo proprie scelte ad uno dei Dipartimenti dell'Ateneo coerentemente con il settore disciplinare di appartenenza. I docenti che intendono afferire ad un Dipartimento o trasferirsi ad altro Dipartimento possono presentare l'opzione al Senato Accademico che delibera sentiti il Dipartimento cui intendono afferire e quello di appartenenza.

Art. 31

1. Sono organi necessari del Dipartimento:
 - a) il Consiglio di Dipartimento;
 - b) il Direttore.
2. In ragione delle dimensioni, ciascun Dipartimento può prevedere nel proprio regolamento l'istituzione di una Giunta.
3. Il Consiglio di Dipartimento è composto da tutti i docenti del Dipartimento, da una rappresentanza del personale tecnico ed amministrativo, da una rappresentanza dei dottorandi e da una rappresentanza dei titolari di assegni di ricerca. Il numero dei rappresentanti è fissato dal regolamento, in conformità ai criteri fissati dal Senato Accademico. Il Segretario amministrativo partecipa alle sedute del Consiglio con voto consultivo e svolge funzioni di segretario verbalizzante.
4. Il Direttore è eletto dal Consiglio di Dipartimento tra i Professori a tempo pieno del Dipartimento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. In caso di mancata elezione, si procede al ballottaggio fra i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. E' eletto chi riporta il maggior numero di voti. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore.
5. La Giunta è formata da un numero di componenti non superiore a sette, con una rappresentanza paritetica di Professori ordinari, Professori associati, Ricercatori e con un rappresentante del personale tecnico ed amministrativo. Il Direttore fa parte di diritto della Giunta. Il Segretario amministrativo partecipa, con voto consultivo, alle riunioni e svolge funzioni di segretario verbalizzante.
6. Il Regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento, in conformità allo Statuto ed agli indirizzi del Senato Accademico. Il Regolamento è deliberato dal Consiglio di Dipartimento ed approvato dal Senato Accademico.
7. Il Direttore, la Giunta e le rappresentanze elettive del Dipartimento durano in carica tre anni.

Art. 32

1. Il Consiglio è l'organo deliberativo e di programmazione del Dipartimento. Esprime i pareri che vengono richiesti al Dipartimento dagli organi di Ateneo, dalle strutture didattiche e dalle altre strutture scientifiche.
2. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento; presiede il Consiglio e la Giunta; cura i rapporti con gli organi accademici; ha compiti di promozione, di coordinamento e di vigilanza; svolge le altre funzioni che gli sono attribuite dalle norme vigenti. Il Direttore di Dipartimento può designare un Professore a tempo pieno che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento.
3. La Giunta coadiuva il Direttore ed esercita le funzioni delegate dal Consiglio. In casi di necessità ed urgenza essa adotta i provvedimenti necessari sottoponendoli alla ratifica del Consiglio nella seduta successiva.

4. Il Segretario amministrativo adotta tutti gli atti, ivi compresi quelli a rilevanza esterna, e le misure idonee ad assicurare l'esecuzione delle deliberazioni assunte dagli organi del Dipartimento.

Art. 32-bis

1. Presso l'Università di Siena è istituito un organismo composto dai Direttori dei Dipartimenti attivati nell'Ateneo e denominato "Collegio dei Direttori di Dipartimento", con funzioni consultive e propositive.
2. Compete al Collegio dei Direttori di Dipartimento formulare proposte sulla costituzione o disattivazione di strutture scientifiche e su altre attività previste dalla normativa generale e di Ateneo, nonché esprimere pareri al Rettore e agli organi di Ateneo sulle iniziative inerenti la ricerca scientifica.
3. L'organizzazione e il funzionamento del Collegio dei Direttori di Dipartimento sono disciplinati da apposito Regolamento proposto dal Collegio medesimo e approvato dal Senato Accademico.
4. Il Collegio dei Direttori di Dipartimento può nominare una Giunta con funzioni istruttorie su determinate materie e definita nel Regolamento di cui al comma 3, che dovrà prevedere anche il numero dei componenti.

Art. 33

1. Gli Istituti svolgono le attività previste dalla legge. Partecipano, in collaborazione con le Facoltà, alle attività didattiche relative ai dottorati di ricerca.
2. Agli Istituti si estende, in quanto compatibile, la normativa statutaria relativa agli organi dei Dipartimenti, ad eccezione di quella connessa all'autonomia finanziaria e contrattuale.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente Statuto è vietata la costituzione di nuovi Istituti. Gli Istituti che abbiano i requisiti per trasformarsi in Dipartimenti possono farne richiesta al Senato Accademico.

Art. 34

1. Centri Interdipartimentali possono essere costituiti per lo svolgimento di attività di ricerca che si esplicano su progetti di durata pluriennale, che coinvolgono l'attività di più Dipartimenti e che richiedono l'impiego di grandi attrezzature.
2. La proposta di costituzione, deliberata dai Dipartimenti interessati, è approvata dal Senato Accademico e, limitatamente agli aspetti finanziari ed a quelli inerenti le strutture, dal Consiglio di Amministrazione.
3. La delibera costitutiva indica le strutture organizzative, il personale aderente, le risorse assicurate dai Dipartimenti promotori e quelle complessivamente necessarie per il funzionamento del Centro, le norme di funzionamento amministrativo e contabile, la durata e le condizioni per il rinnovo.

Art. 35

1. La costituzione di Centri Interuniversitari di ricerca è deliberata dal Senato Accademico sentito il Consiglio di Amministrazione.
2. La convenzione istitutiva indica le strutture, gli organi, i partecipanti alle attività, le risorse, le competenze ed il regime amministrativo e contabile.
3. L'Università può partecipare alla costituzione di Centri Interuniversitari in cui sia assicurata la presenza paritaria dell'Ateneo. Le risorse per la partecipazione ai Centri Interuniversitari sono prioritariamente garantite dalle strutture che hanno promosso la costituzione del Centro.

CAPO III

Centri di Servizio e Biblioteche

Art. 36

1. Per l'organizzazione e l'erogazione di servizi strumentali all'attività didattica, di ricerca ed all'assolvimento dei compiti dell'Università di cui al Capitolo I possono essere istituiti Centri di servizio.
2. In relazione ai loro compiti e alle dimensioni, i Centri di servizio sono di Ateneo o di Facoltà. I Centri di servizio di Ateneo sono istituiti dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, su proposta del Rettore o delle strutture didattiche e scientifiche dell'Ateneo. I Centri di servizio di Facoltà sono istituiti dai Consigli di Facoltà, sentiti il Consiglio di Amministrazione e le strutture scientifiche interessate.
3. L'attività e le modalità di funzionamento dei Centri di servizio sono disciplinate da un Regolamento adottato dall'organo competente ad istituire il Centro.
4. I Centri di Facoltà sono diretti dal Preside o dal suo delegato, i Centri di Ateneo da un Direttore nominato dal Rettore per un periodo di tre anni, sulla base dei criteri generali indicati dal Consiglio di Amministrazione. Il Direttore del Centro può essere coadiuvato da un comitato consultivo.
5. I Centri, per l'esercizio delle proprie attività, possono avvalersi dell'apporto di studenti, dell'attività di tutori e, sulla base di apposite convenzioni, delle prestazioni di soggetti pubblici o privati.

Art. 37

1. Le biblioteche costituiscono un servizio per l'attività delle strutture didattiche e scientifiche dell'Università e delle istituzioni culturali e di ricerca, nazionali ed internazionali.
2. Le biblioteche di Facoltà hanno autonomia gestionale ed organizzativa, nel rispetto della normativa vigente e degli indirizzi del Senato Accademico. Il Senato Accademico può individuare, tenendo conto delle peculiarità delle singole biblioteche, i servizi che, per ragioni di efficienza e di economicità, possono essere coordinati o espletati in modo omogeneo a livello di Ateneo.
3. Il Senato Accademico per l'esercizio delle competenze di cui al comma precedente si avvale di una Commissione consultiva.

CAPO IV

Scuole Superiori

Art. 37-bis

1. E' Scuola Superiore dell'Università degli Studi di Siena la Scuola Superiore "S. Chiara" per il Dottorato di Ricerca e il Post- laurea.
2. La Scuola Superiore "Santa Chiara" per il Dottorato di Ricerca ed il Post-laurea ha l'obiettivo di proporre un polo di alta qualificazione dei percorsi post-laurea ed in particolare del Dottorato di Ricerca che ne garantisca l'elevata qualità anche attraverso il potenziamento della loro internazionalizzazione.
3. La Scuola ha autonomia didattica, organizzativa, regolamentare ed è centro di spesa, nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo.
4. Gli Organi, la struttura amministrativa e le attività della Scuola saranno disciplinati da appositi regolamenti deliberati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.

5. Le risorse a disposizione della Scuola consistono nei fondi ad essa destinati dal MIUR, dall'Ateneo, da Enti e Istituzioni pubbliche o private.

TITOLO III **Gli Organi di Ateneo**

Art. 38

1. Sono organi di Ateneo:
 - a) il Rettore;
 - b) il Senato Accademico;
 - c) il Consiglio di Amministrazione;
 - d) il Consiglio studentesco;
 - e) il Collegio dei revisori dei conti.
2. Il Rettore può nominare una Giunta che lo coadiuvi nell'esercizio delle attribuzioni di sua competenza nei termini del successivo art. 42.

Art. 39

1. Il Rettore rappresenta l'Università come comunità di docenti, studenti e personale tecnico ed amministrativo. E' organo di governo dell'Ateneo, assicura l'unitarietà degli indirizzi espressi dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione ed è responsabile della loro attuazione.
2. In particolare il Rettore:
 - a) ha la rappresentanza legale dell'Ateneo;
 - b) convoca e presiede il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione e la Giunta di Ateneo e cura l'esecuzione delle rispettive deliberazioni;
 - c) garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei docenti;
 - d) esercita il potere disciplinare nei confronti del personale di ogni categoria;
 - e) stipula i contratti e le convenzioni di sua competenza;
 - f) emana lo Statuto e i Regolamenti e ne cura l'inserimento nella raccolta ufficiale dei Regolamenti;
 - g) presenta all'inizio di ogni anno accademico una relazione sullo stato dell'Ateneo;
 - h) presenta il bilancio preventivo ed il rendiconto accompagnati dall'apposita relazione predisposta dal Direttore Amministrativo;
 - i) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dall'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai Regolamenti.
3. In caso di necessità e urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione riferendone, per la ratifica, nella seduta immediatamente successiva.

Art. 40

1. Il Rettore è eletto fra i Professori ordinari di ruolo e fuori ruolo, a tempo pieno. Dura in carica quattro anni.
2. Il Rettore è eletto dai professori di I[^] e II[^] fascia, di ruolo e fuori ruolo. Partecipano altresì all'elezione del Rettore
 - i Ricercatori di ruolo e gli Assistenti del ruolo ad esaurimento, i cui voti saranno calcolati nella misura di un voto per ogni due preferenze espresse, con arrotondamento semplice;

- i dipendenti dei ruoli amministrativo e tecnico, i cui voti saranno calcolati nella misura di un voto per ogni dieci preferenze espresse, con arrotondamento semplice;

- gli studenti presenti nei Consigli di Facoltà. L'elettorato attivo è definito con riferimento alla data di indizione delle elezioni.

3. L'elezione è indetta dal Decano almeno quaranta giorni prima della data stabilita per le votazioni e non più di centottanta giorni prima della scadenza del mandato. In caso di anticipata cessazione dalla carica, la convocazione deve aver luogo entro 40 giorni dalla data della cessazione. In tal caso le funzioni del Rettore, limitatamente all'ordinaria amministrazione, sono esercitate dal Pro-rettore. Nel caso in cui al termine del quadriennio il Rettore ricopra un incarico di livello nazionale o internazionale, nel quale il Senato Accademico con la maggioranza di due terzi ravvisi un superiore interesse dell'Università e per il cui svolgimento sia requisito essenziale rivestire la carica di Rettore, le date per le elezioni sono procrastinate in modo da far coincidere il termine del mandato rettorale con quello dell'incarico di cui sopra, e comunque non oltre un anno.

4. In caso di assenza o di impedimento del Decano, l'elezione è indetta dal Professore ordinario che lo segue in ordine di anzianità.

5. Nelle prime due votazioni risulta eletto il candidato che ottenga un numero di voti almeno pari alla maggioranza assoluta degli aventi diritto. In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio fra i due candidati che nella seconda votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. E' eletto chi riporta un maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di ruolo o, in caso di ulteriore parità, con maggiore anzianità anagrafica.

6. Il Rettore è proclamato eletto dal Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica con proprio decreto.

7. Il Rettore entra in carica all'inizio dell'anno accademico. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica del precedente Rettore, il Rettore eletto entra in carica all'atto della proclamazione e vi rimane per il quadriennio accademico successivo.

Art. 41

1. Il Rettore designa un Pro-rettore, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
2. Il Pro-rettore esercita le funzioni che gli sono delegate dal Rettore; è membro di diritto del Consiglio di Amministrazione e della Giunta di Ateneo.
3. Il Pro-rettore è scelto fra i Professori ordinari di ruolo. Qualora sia un professore a tempo definito, opta, all'atto dell'accettazione, per il regime a tempo pieno.

Art. 42

1. Ai componenti la Giunta può essere delegata dal Rettore la cura di particolari settori e affidata la presidenza di commissioni di Ateneo.
2. La Giunta è convocata e presieduta dal Rettore ed è composta:
 - a) dal Pro-rettore;
 - b) da quattro membri scelti dal Rettore, sentiti il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione;
 - c) dal Direttore Amministrativo; può partecipare alle sedute della Giunta un rappresentante del Consiglio studentesco.
3. I verbali delle riunioni della Giunta, redatti dal Direttore Amministrativo o da un funzionario delegato, sono pubblici e sono trasmessi al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione.

Art. 43

1. Il Senato Accademico è l'organo di programmazione, di coordinamento, di indirizzo e di controllo delle attività didattiche e di ricerca dell'Ateneo.
2. In particolare delibera:
 - a) sui Regolamenti di Ateneo, tranne quelli di cui al successivo articolo 45. Il Regolamento didattico di Ateneo dovrà essere approvato a maggioranza assoluta;
 - b) sui piani pluriennali di sviluppo, sentito il Consiglio di Amministrazione;
 - c) sulla destinazione dei posti di professore e di ricercatore;
 - d) sulla costituzione e la modificazione dei Dipartimenti;
 - e) sull'attribuzione dei finanziamenti per la ricerca erogati dall'Ateneo, avvalendosi della consulenza di commissioni scientifiche elette in modo da garantire la presenza paritetica delle varie componenti dei docenti;
 - f) sui programmi, le relazioni e quant'altro previsto dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti;
 - g) sulla revisione dello Statuto.
3. Il Senato Accademico esprime pareri obbligatori:
 - a) sul bilancio di previsione;
 - b) sui criteri di ripartizione ed utilizzazione delle risorse finanziarie e di personale tecnico ed amministrativo tra le strutture didattiche e di ricerca ed i servizi amministrativi e tecnici;
 - c) sulle convenzioni ed i contratti-tipo attinenti all'organizzazione ed al funzionamento della didattica e della ricerca;
 - d) su ogni questione che comporti valutazioni tecniche in ordine alla didattica ed alla ricerca;
 - e) sui programmi nazionali ed internazionali di cooperazione.

Art. 44

1. Il Senato Accademico è composto:
 - a) dal Rettore;
 - b) dai Presidi delle Facoltà;
 - c) da un docente per ciascuna delle quattro aggregazioni omogenee individuate dal Regolamento elettorale.
2. L'elettorato attivo e passivo spetta ai docenti appartenenti a ciascuna aggregazione. Gli eletti durano in carica quattro anni.
3. Partecipano alle riunioni del Senato Accademico con voto consultivo il Direttore Amministrativo, il Pro-rettore, e tre rappresentanti del consiglio studentesco. Il consiglio studentesco può chiedere al rettore di inserire all'ordine del giorno particolari questioni che interessano gli studenti sulle quali non vi sia stato in precedenza il consenso unanime di tutti i componenti del senato accademico. In tal caso, la rappresentanza studentesca partecipa alla riunione con voto deliberativo. La richiesta non può comunque riguardare argomenti concernenti le persone dei docenti, salvo le questioni concernenti gli adempimenti degli obblighi didattici, la destinazione dei posti di ruolo, l'attribuzione dei fondi di ricerca e, comunque, materie che esulano dalla didattica e dal diritto allo studio.
4. Il Senato Accademico è convocato in via ordinaria dal Rettore e, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi membri.

Art. 45

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di programmazione, di indirizzo e di controllo delle attività relative alla gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo.
2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione approva:
 - a) i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie;

- b) il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo, sentito il Senato Accademico. Il bilancio di previsione dovrà essere approvato a maggioranza assoluta;
 - c) il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
 - d) il Regolamento di attuazione delle norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi;
 - e) i programmi edilizi dell'Ateneo ed i relativi interventi attuativi, sentito il Senato Accademico;
 - f) i provvedimenti relativi alle contribuzioni a carico degli studenti, sentito il Senato Accademico;
 - g) la pianta organica di Ateneo del personale tecnico ed amministrativo ed i relativi criteri per l'assegnazione;
 - h) le convenzioni ed i contratti di sua competenza;
 - i) tutti gli atti che rientrano nelle competenze attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti d'Ateneo.
3. Il Consiglio di Amministrazione esprime pareri sugli atti del Senato Accademico concernenti la programmazione dello sviluppo dell'Ateneo.
4. Esercita inoltre la verifica sull'andamento della spesa dei finanziamenti per la ricerca.

Art. 46

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto:
- a) dal Rettore;
 - b) dal Pro-rettore;
 - c) dal Direttore Amministrativo;
 - d) da tre rappresentanti dei Professori ordinari di ruolo;
 - e) da tre rappresentanti dei Professori associati di ruolo;
 - f) da tre rappresentanti dei Ricercatori;
 - g) da tre rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo;
 - h) da cinque rappresentanti degli studenti; i rappresentanti di cui alle lettere d), e), f), g), h), sono eletti dalle rispettive categorie di appartenenza.
2. Fanno altresì parte del Consiglio di Amministrazione:
- a) un rappresentante rispettivamente della Regione Toscana, della Provincia di Siena, del Comune di Siena;
 - b) un rappresentante del Governo nominato dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ed un rappresentante delle categorie economiche designato dalla Camera di Commercio;
 - c) un rappresentante per ciascun soggetto pubblico o privato che si impegni a contribuire, per la durata e nella misura indicata dal Consiglio di Amministrazione, al bilancio dell'Università con l'erogazione di fondi non finalizzati.
3. I componenti di cui al comma 2. non possono essere docenti o dipendenti o studenti universitari. La mancata designazione delle rappresentanze elettive e dei componenti di cui al comma due non inficia la valida costituzione dell'organo.

Art. 47

- 1. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni.
- 2. E' convocato in via ordinaria dal Rettore almeno una volta ogni due mesi. Può essere convocato in via straordinaria dal Rettore o quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei suoi componenti.
- 3. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Rettore. Il Pro-rettore svolge funzioni di vice Presidente. Il Direttore Amministrativo svolge funzioni di segretario.

4. Il funzionamento del Consiglio di Amministrazione è disciplinato da un Regolamento approvato dallo stesso Consiglio.

Art. 48

1. Il Consiglio studentesco è organo rappresentativo degli studenti e svolge funzioni consultive e di proposta sulle questioni che riguardano la condizione degli studenti.

2. E' composto:

- a) dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione;
- b) dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio del diritto allo studio;
- c) da due rappresentanti per Facoltà, eletti nel proprio seno dai rappresentanti degli studenti nei Comitati didattici, nei Consigli di Facoltà e nei Consigli delle scuole di specializzazione;
- d) da dieci studenti eletti direttamente. Le modalità di elezione, i criteri per l'individuazione delle rappresentanze delle singole Facoltà, le incompatibilità, sono definite dal Regolamento elettorale.

3. Il Consiglio studentesco dura in carica due anni; elegge un Presidente, ed un rappresentante in ciascuno degli organismi in cui è prevista una rappresentanza del medesimo Consiglio studentesco. Il Consiglio studentesco può costituire delle commissioni istruttorie o di controllo, e consultare le associazioni studentesche nelle forme e nei modi previsti da apposito Regolamento.

4. Il Consiglio studentesco è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno un quarto dei suoi componenti.

5. L'Università provvede ai mezzi e alle strutture idonee all'espletamento dei compiti del Consiglio studentesco.

Art. 49

1. Il Consiglio studentesco, oltre ai compiti previsti dal presente Statuto, esprime al Consiglio di Amministrazione ed al Senato Accademico parere obbligatorio:

- a) sui piani di sviluppo ivi compresi quelli edilizi;
- b) sul bilancio;
- c) sul Regolamento didattico di Ateneo;
- d) sui contributi e tasse a carico degli studenti;
- e) sugli interventi relativi al diritto allo studio;
- f) sugli indirizzi concernenti l'organizzazione della didattica.

2. Il parere è espresso entro 20 giorni dalla data di trasmissione del testo della proposta da parte dell'organo proponente. Decorso tale termine l'organo competente procede alla deliberazione prescindendo dal parere.

3. Nei casi di cui alle lettere: d), e), f) del primo comma, gli organi competenti possono deliberare in difformità dal parere con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

4. In tutte le materie rientranti nella sua competenza, il Consiglio studentesco può avanzare proposte o esprimere pareri, indirizzandoli agli organi deliberativi competenti. Inoltre il Consiglio studentesco può richiedere copie di delibere, atti e documenti relativi alla gestione ed amministrazione dell'Ateneo e delle Facoltà.

Art. 50

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, organo interno dell'Ateneo, è composto da tre esperti prescelti dal Consiglio di Amministrazione fra gli iscritti all'Albo nazionale dei Revisori dei Conti nell'ambito di una rosa di nove membri proposti dall'organo responsabile dell'Albo medesimo.

Art. 51

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti certifica i risultati economici, patrimoniali e finanziari della gestione. Il Collegio dei Revisori verifica che tutti gli altri atti amministrativi siano debitamente rappresentati in modo chiaro e veritiero, così da permettere le relative verifiche di legittimità e rendere attendibile e completo il rendiconto degli organi responsabili. Espleta inoltre tutte le altre funzioni previste dalla legge.

TITOLO IV L'Amministrazione

Art. 52

1. Compete agli organi di indirizzo e di governo dell' Ateneo:
 - a) definire gli obiettivi, i programmi ed individuare le priorità amministrative;
 - b) emanare le direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione del personale;
 - c) adottare i conseguenti atti di organizzazione;
 - d) verificare la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite;
 - e) assegnare ai dirigenti una quota parte delle risorse connessa ai procedimenti attribuiti alle rispettive responsabilità.
2. Per la realizzazione degli obiettivi, dei programmi e delle priorità, i dirigenti hanno la direzione e la gestione operativa degli uffici e ne assumono la responsabilità.

Art. 53

1. Al fine di assicurare rapidità ed efficienza all'attività amministrativo-contabile l'Università è organizzata esclusivamente in centri di spesa che saranno individuati con il Regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità.

Art. 54

1. I dirigenti, conformemente alle direttive generali degli organi di Ateneo:
 - a) hanno autonoma responsabilità nella gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa;
 - b) esercitano, in attuazione delle delibere generali degli organi di Ateneo, autonomi poteri di spesa;
 - c) organizzano le risorse strumentali ed umane assegnate;
 - d) verificano periodicamente i carichi di lavoro e la produttività degli uffici;
 - e) individuano e coordinano l'attività dei responsabili del procedimento;
 - f) adottano tutti gli atti attuativi di deliberazioni generali degli organi di Ateneo, ivi compresi quelli aventi rilevanza esterna.

Art. 55

1. Il Direttore Amministrativo è a capo degli uffici e dei servizi centrali di Ateneo, esercita una generale attività di indirizzo, direzione, controllo, ed è responsabile dell'efficienza e del buon andamento degli stessi.
2. Il Direttore Amministrativo, oltre ai compiti di cui all'articolo 54:
 - a) cura l'attuazione dei programmi e degli obiettivi affidandone la gestione ai dirigenti;

- b) formula proposte agli organi di Ateneo inerenti all'organizzazione dei servizi e del personale;
- c) partecipa, quale componente effettivo, agli organi di governo dell'Ateneo secondo le norme del presente Statuto;
- d) definisce, sentite le organizzazioni sindacali, l'orario di servizio e di apertura al pubblico conformemente agli indirizzi degli organi di Ateneo;
- e) provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti;
- f) verifica e controlla l'attività dei dirigenti ed esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
- g) predispone per il Rettore relazioni per il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- h) esercita le ulteriori funzioni proprie dei dirigenti individuate dal Regolamento di cui all'articolo 6 lettera b) del presente Statuto.

3. L'incarico di Direttore Amministrativo è conferito dal Rettore, previo parere del Consiglio di Amministrazione. È scelto fra gli iscritti all'Albo dei pubblici dirigenti istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; dura in carica 4 anni e può essere confermato. Al Direttore Amministrativo è attribuita la qualifica prevista dal regolamento di cui al primo comma dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n° 29. Al Direttore Amministrativo si applica, in quanto compatibile, la vigente normativa in materia di responsabilità e verifica dei risultati.

Art. 56

1. Gli atti di competenza dei dirigenti non sono soggetti ad avocazione da parte del Rettore se non per particolari motivi di necessità ed urgenza, specificamente indicati nel provvedimento di avocazione.

Art. 57

1. Il Regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità disciplina la forma e la procedura degli atti assunti dai dirigenti, nonché le modalità di verifica della responsabilità dirigenziale.

TITOLO V Norme Finali e Transitorie

Art. 58

- 1. I componenti degli organi elettivi di Ateneo possono essere eletti consecutivamente per una sola volta.
- 2. I limiti di cui al comma precedente iniziano a decorrere dall'entrata in vigore dello Statuto.
- 3. La componente elettiva della rappresentanza studentesca negli organi collegiali dura in carica due anni.

Art. 59

1. Gli organi creati dallo Statuto e quelli la cui composizione è disciplinata in modo innovativo sono costituiti entro l'anno accademico successivo all'entrata in vigore dello Statuto.

Art. 60

1. Ai fini dello Statuto, dei regolamenti e degli atti dell'Ateneo s'intendono:
 - a) per professori, i professori straordinari, ordinari ed associati, di ruolo e fuori ruolo;
 - b) per docenti, i professori straordinari, ordinari, associati, di ruolo e fuori ruolo ed i ricercatori;
 - c) per studenti, gli iscritti ai corsi di diploma, di laurea, delle scuole di specializzazione e ai dottorati di ricerca.

Art. 61

1. Il Rettore, il Pro-rettore, i Presidi, i Direttori di Dipartimento e di Istituto, i membri degli organi collegiali, di regola, non possono far parte contemporaneamente di più organi salvo non sia diversamente previsto dalla legge, dallo Statuto, o dai Regolamenti.

Art. 62

1. Gli organi collegiali sono convocati dai rispettivi Presidenti per loro iniziativa o su richiesta di un quarto dei componenti il collegio ove non sia diversamente previsto. L'ordine del giorno delle sedute deve essere comunicato di norma con almeno tre giorni di anticipo rispetto alla data della adunanza. Gli ordini del giorno delle sedute degli organi collegiali sono resi pubblici, di norma con almeno tre giorni di anticipo, mediante affissione agli albi.
2. Per la validità delle adunanze degli organi collegiali è necessario che intervenga almeno la maggioranza di coloro che sono stati convocati, salvo il caso che, per determinati argomenti, sia diversamente disposto. Nel computo per determinare la maggioranza non si tiene conto di quelli che abbiano giustificato la loro assenza.
3. Nel caso di tre assenze continuative non giustificate alle adunanze degli organi collegiali, i membri elettivi decadono dal mandato.
4. Le deliberazioni degli organi collegiali sono approvate se ottengono i voti favorevoli della maggioranza dei presenti, salvo i casi per i quali la legge, lo Statuto o i Regolamenti prescrivano una maggioranza diversa.

Art. 63

1. L'Università può avvalersi dell'opera degli studenti per forme di collaborazione con attività connesse ai servizi dell'Ateneo, con esclusione di quelli inerenti alle attività di docenza, allo svolgimento di esami, e alla assunzione di responsabilità amministrativa.
2. Un regolamento fissa il compenso e le modalità con cui attivare tali forme di collaborazione, che non devono configurare in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato.
3. L'Università favorisce anche attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport, del tempo libero, fatte salve quelle disciplinate da apposite disposizioni legislative in materia.

Art. 64

1. Per consentire alla Facoltà di Medicina e Chirurgia di realizzare i propri fini istituzionali scientifici e didattici, il Consiglio di Facoltà può formulare proposte ed esprimere pareri in ordine alle modalità organizzative e gestionali delle strutture universitarie cui sono affidate funzioni assistenziali ed alla definizione delle norme convenzionali con gli Enti interessati.

Art. 65

1. Per l'inosservanza da parte dei docenti dei doveri di cui al presente Statuto che non comportino sanzioni disciplinari previste dalla legge, il Senato Accademico individua, entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, idonee misure surrogatorie e sanzionatorie a tutela del regolare funzionamento dell'attività didattica.

Art. 66

1. L'Università di Siena favorisce le attività sportive degli studenti e del personale docente e non docente. A tale scopo apposito regolamento stabilirà funzioni, competenze e composizione del Comitato previsto dall'art. 1 della legge 28 giugno 1977 n° 394.

Art. 67

1. L'iniziativa per la revisione dello Statuto può essere assunta dal Rettore, dal Consiglio di Amministrazione, dal Consiglio studentesco, da un Consiglio di Facoltà o di Dipartimento, da un decimo dei dipendenti.

2. Il Senato Accademico delibera la proposta di revisione a maggioranza assoluta. Su di essa si pronunciano i Consigli di Facoltà, di Dipartimento, di Istituto e il Consiglio studentesco. Entro 30 giorni dalla prima deliberazione, il Senato Accademico adotta la delibera definitiva a maggioranza dei due terzi.

Art. 68

1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

2. La pubblicazione di cui al comma 1 rende efficaci tutte le disposizioni contenute nello Statuto, escluse quelle la cui entrata in vigore è regolata diversamente o per le quali è richiesta l'adozione di norme regolamentari attuative.